

LINEE DI INDIRIZZO
MISURE COMPENSATIVE PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
ASSISTENTE SOCIALE
(TIROCINIO DI ADATTAMENTO E PROVA ATTITUDINALE)

Allegato delibera CNOAS n. 97 del 30 aprile 2022

1

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva CE 89/48/1988, ratificata con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28/12/1991;

Vista la L. 428/1990 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990);

Vista la L. 84/1993 Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale;

Visto il D.M. 615/1994 Regolamento recante norme relative all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine e del consiglio nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e cancellazione dall'albo professionale;

Visto il DPR 328/2001 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Visto il DPR 169/2005 Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali;

Visto il DMG 264/2005 Regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di assistente sociale;

Visto il D.lgs 206/2007 Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista la L. 183/2011 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Visto il DPR 137/2012 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

I professionisti assistenti sociali che hanno conseguito il titolo di studio in un Paese estero possono esercitare la professione di assistente sociale attraverso l'iscrizione all'Albo nazionale, previo il sostenimento di misure compensative, finalizzate a colmare eventuali difformità di preparazione in relazione a quanto previsto dalla normativa che regola la professione in Italia.

La tipologia della misura compensativa (con le relative materie) è stabilita da un decreto del Ministero della Giustizia, sulla base delle indicazioni definite in sede di Conferenza dei Servizi, svolta presso il Ministero, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali.

La libera circolazione dei professionisti, sia tra i Paesi della Unione europea, sia con il resto del mondo, è sempre più valorizzata, anche per il carattere di reciprocità che rappresenta e in quanto diritto del singolo e risorsa per la comunità.

L'accoglienza e l'applicazione delle necessarie misure compensative sono pertanto una responsabilità condivisa tra i professionisti che si inseriscono nella comunità professionale, i professionisti italiani e l'ordine professionale. Rappresentano anche una preziosa occasione di confronto e scambio tra prospettive e esperienze professionali e culturali differenti.

L'Ordine professionale nel suo complesso ha funzioni e compiti conseguenti.

Le misure compensative

- *Prova attitudinale* (scritta o orale) sulle materie decise in sede di Conferenza dei servizi e che si svolge davanti alla Commissione d'esame istituita presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, nominata con decreto del Ministero della Giustizia e composta da due assistenti sociali, due professori o ricercatori universitari, un magistrato di Corte d'Appello del distretto di Roma. La prova verte sulle materie indicate nel decreto dirigenziale di riconoscimento, oltre che su ordinamento e deontologia professionale. La prova attitudinale si svolge di norma in due sessioni annuali, stabilite a distanza minima di sei mesi.
- *Tirocinio di adattamento* da svolgere presso servizi, organizzazioni e strutture dove sono presenti assistenti sociali, nella regione di residenza del/della professionista, a cura del Consiglio regionale dell'Ordine. L'esperienza del tirocinio ha per oggetto il complesso delle attività professionali relative alle discipline indicate nel decreto ministeriale di riconoscimento e scelte in relazione alla loro valenza ai fini dell'esercizio della professione nello specifico contesto italiano.

Entrambe le misure compensative, in caso di esito negativo, possono essere immediatamente ripetute: nel caso della prova attitudinale il professionista può chiedere di partecipare alla sessione successiva; nel caso di ripetizione del tirocinio di adattamento, sarà necessaria oltre alla richiesta del professionista, l'avvio di una nuova procedura da parte dell'Ordine nazionale e del Consiglio regionale interessato.

E' opportuno considerare che le misure compensative sono assegnate sulla base di criteri che tengono conto del Paese di provenienza del professionista (per l'ordinamento degli studi e l'ordinamento della professione, per gli accordi internazionali in essere), secondo il curriculum (iscrizione all'Albo o associazione professionale riconosciuta, regolamentazione della professione nel proprio Paese, esperienze professionali, ulteriori studi specifici compiuti in Italia) e anche sulla base della richiesta che il professionista presenta in ordine alla sezione dell'Albo alla quale sceglie di iscriversi in coerenza con i requisiti stabiliti nel nostro ordinamento universitario.

I professionisti che hanno conseguito il titolo di studio in Paesi dell'Unione Europea possono scegliere la misura compensativa.

Il tirocinio di adattamento deve rappresentare una esperienza efficace affinché il professionista possa inserirsi nel mondo del lavoro avendo potuto approfondire la realtà del sistema dei servizi dove lavora l'assistente sociale e le principali norme che regolano la professione a partire dal Codice deontologico, nella consapevolezza di tutti i soggetti coinvolti che il tirocinio di adattamento non è un tirocinio curriculare, finalizzato all'acquisizione delle competenze professionali di base: è quindi opportuno poter prevedere attività svolte in forma autonoma accanto ai momenti di confronto e supervisione necessari alla riflessione sull'apprendimento e all'approfondimento dei temi che emergono nel corso dell'esperienza.

Il professionista che svolge un tirocinio di adattamento allo scopo di inserirsi nella comunità professionale italiana ha un titolo di studio che attesta l'acquisizione delle competenze e in alcuni casi ha esercitato la professione nel proprio Paese, anche per lunghi anni; in altri termini non va considerato uno/a "studente" ma va affiancato per aiutarlo a decifrare una realtà normativa, organizzativa, sociale e culturale del tutto sconosciuta.

L'uso del termine tirocinante è inevitabile per distinguere i ruoli dei differenti professionisti che si incontrano in questo percorso.

Il ruolo dell'Ordine e le misure compensative

Il Consiglio nazionale:

- partecipa alla Conferenza dei Servizi insieme agli altri Ordini delle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia;
- istituisce inoltre la Commissione d'esame che organizza le due sessioni annuali della prova attitudinale;
- istituisce e cura i Registri nazionali dei supervisor e dei tirocinanti;
- svolge gli iter amministrativi connessi all'attuazione delle misure compensative: accoglie le domande di tirocinio, avvia i percorsi di applicazione delle misure, trasmette le richieste per il tirocinio di adattamento ai CROAS, provvedendo agli adempimenti relativi (inserimento nel Registro dei/delle tirocinanti, stipula delle coperture assicurative, comunicazione degli esiti, ecc.).

I Consigli regionali hanno funzione di:

- raccordo con i professionisti richiedenti, i supervisor e le organizzazioni,
- monitoraggio dei percorsi di tirocinio anche in collaborazione con i referenti del Consiglio nazionale.

Ogni CROAS individua, al proprio interno, uno o più referenti per lo svolgimento delle funzioni sopraindicate

La **prova attitudinale** è di competenza del Consiglio nazionale che convoca la Commissione d'esame due volte l'anno e fornisce ai candidati le informazioni generali e provvede all'iter amministrativo. Con un ruolo differente, anche il Consiglio regionale potrà organizzare attività di accoglienza e accompagnamento dei professionisti che saranno impegnati a sostenere la prova attitudinale. Nel caso della prova attitudinale il Consiglio regionale, con i suoi referenti, potrà rappresentare punto di riferimento per i professionisti attraverso l'indicazione di materiale e riferimenti bibliografici, consulenze sulla realtà regionale, in relazione alle caratteristiche sociali, culturali, demografiche e alle principali normative, anche in collaborazione con le sedi universitarie in caso di eventuali specifici accordi.

Nel caso del **tirocinio di adattamento** gli impegni del Consiglio regionale riguardano:

- il reclutamento dei supervisor disponibili, il cui elenco viene fornito al Consiglio nazionale che aggiorna costantemente il Registro dei supervisor;
- l'accoglienza del professionista per fornire informazioni sulle prassi e per individuare la struttura di tirocinio che meglio possa rispondere alle sue esigenze formative, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero di Giustizia. Individuata la tipologia di servizio, il Consiglio regionale procederà al contatto con gli assistenti sociali inseriti nel registro, acquisendo le disponibilità a svolgere la funzione di tutor aziendale in accordo con il professionista che ha formulato la richiesta;
- il Consiglio regionale avrà cura di evitare che l'attività non sia svolta in servizi pubblici o privati presso i quali lavora o ha lavorato il professionista con altra funzione;
- l'organizzazione di un primo incontro fra tutor e tirocinante per la definizione delle modalità di avvio dell'esperienza;
- la valutazione di possibili forme di collaborazione con le Università per favorire l'inserimento del professionista estero in attività di accompagnamento all'esperienza di tirocinio;
- la comunicazione al Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali della data di avvio del tirocinio per la predisposizione degli atti di competenza e della stipula dell'assicurazione.

Registro dei tirocinanti

I professionisti che scelgono quale misura compensativa il tirocinio di adattamento, al momento dell'avvio dell'esperienza, sono iscritti nel registro dei tirocinanti istituito e tenuto dal Consiglio nazionale.

Nel registro dei tirocinanti sono riportati:

- a) il numero d'ordine attribuito al tirocinante, il suo cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio e codice fiscale;
- b) la sezione dell'albo per la quale il tirocinante ha presentato istanza di iscrizione;
- c) gli estremi del decreto dirigenziale ministeriale di riconoscimento;
- d) la data di decorrenza dell'iscrizione;
- e) i dati del professionista supervisore del tirocinio, (sezione dell'albo e numero di iscrizione, codice fiscale, indirizzo del luogo di lavoro e il numero di iscrizione nell'elenco);
- f) gli eventuali provvedimenti di sospensione del tirocinio;
- g) la data di compimento del periodo di effettivo tirocinio;
- h) la data del rilascio del certificato di compiuto tirocinio;
- i) la data della cancellazione con relativa motivazione.

Registro dei supervisori

Presso il Consiglio nazionale è istituito un elenco dei professionisti disponibili ad accompagnare il tirocinio di adattamento; in tale elenco è indicata la sezione dell'Albo alla quale sono iscritti.

L'elenco è formato annualmente su designazione dei Consigli regionali, previa dichiarazione di disponibilità dei professionisti e comprende assistenti sociali che esercitano la professione da almeno cinque anni.

Ogni Consiglio regionale fornisce entro il 15 dicembre di ogni anno i nominativi ed aggiorna il proprio elenco di professionisti al fine di disporre sufficienti risorse, relative alle due sezioni dell'Albo per fronteggiare le richieste di tirocinio nonché comunica eventuali aggiornamenti di disponibilità.

Modalità di svolgimento del tirocinio

ACCOGLIENZA	<p>Il tutor favorisce l'inserimento del professionista all'interno del servizio, fornendo opportune informazioni sia al tirocinante, sia agli altri colleghi e/o collaboratori presenti.</p> <p>Presenta il servizio e la attività attraverso prime indicazioni relative alla sua organizzazione e ai processi di lavoro</p>
PIANO DI LAVORO	<p>Il piano di lavoro è definito in accordo tra tutti gli attori coinvolti (tirocinante, tutor e referente CROAS) e contiene l'indicazione di obiettivi e aree di approfondimento, attività previste, fasi, tempi di realizzazione, tipologia di documentazione da produrre.</p> <p>Obiettivi generali e specifici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasi previste – inserimento, osservazione, partecipazione attiva. - Tempi (da un minimo di 18 ore settimanali) per i mesi stabiliti dal decreto. - Eventuali fasi di sospensione previste. - Attività. - Verifiche intermedie e valutazione finale. - Conclusione.
DOCUMENTAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di tirocinio (elaborato e sottoscritto da tutor e tirocinante). - Sintesi sulle caratteristiche principali dell'organizzazione, normative, caratteristiche del target cui è rivolta l'attività del servizio, caratteristiche del territorio (elaborata dal tirocinante). - RegISTRAZIONI professionali (elaborate da tirocinante). - Tenuta del registro delle presenze firmata tutor e tirocinante.

	<ul style="list-style-type: none"> - Prima valutazione del percorso di tirocinio redatta dopo il primo mese (elaborato dal tirocinante). <p>Relazione finale con valore di rendicontazione delle attività svolte e valutazione dell'esperienza (elaborato e sottoscritto da tutor e tirocinante).</p>
VERIFICHE E VALUTAZIONE FINALE	<p>Al termine del primo mese di tirocinio il tirocinante predispone una relazione finalizzata ad una prima valutazione del percorso di tirocinio, alla verifica della comprensione e della conoscenza della struttura ospitante, del territorio dove questa è situata e delle azioni in cui lo stesso è stato direttamente coinvolto. Il confronto tra tutor e tirocinante è costante durante il percorso, attraverso incontri periodici di verifica dell'esperienza e nella fase conclusiva, per condividerne la valutazione complessiva.</p> <p>Al termine dell'esperienza (art. 13, comma 2) tutor invierà al CROAS il libretto di tirocinio, nel quale saranno riportate le attività svolte dal/dalla tirocinante e una relazione sullo svolgimento del tirocinio, da cui risulti espressamente la propria valutazione favorevole o sfavorevole dopo averla condivisa e discussa con il/la tirocinante per consentire l'elaborazione dell'esperienza.</p> <p>La relazione conterrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenze che il tirocinante ha dimostrato di aver acquisito o implementato con particolare riguardo alla contestualizzazione delle competenze professionali nella specifica realtà sociale e organizzativa; - modalità di approccio alle attività, di rapporto con le diverse figure professionali presenti nel servizio, nel rispetto delle competenze attribuite ad ognuno; - valutazione di una sufficiente padronanza della lingua italiana, tale da permettere una adeguata relazione con le persone, i professionisti e le organizzazioni e la capacità di elaborare documentazione specifica di Servizio Sociale. <p>Il tirocinante è tenuto a predisporre una relazione finale descrittiva e di autovalutazione del percorso.</p> <p>La relazione conterrà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - descrizione delle attività svolte; - conoscenze che il tirocinante ritiene di aver acquisito o implementato con particolare riguardo alla contestualizzazione delle competenze professionali nella specifica realtà sociale e organizzativa; - modalità di approccio alle attività, di rapporto con le diverse figure professionali presenti nel servizio, nel rispetto delle competenze attribuite ad ognuno; - autovalutazione complessiva del percorso con indicazione di punti di forza e aspetti da migliorare.
VALUTAZIONE FINALE	<p>L'attestazione di valutazione favorevole del percorso di tirocinio viene rilasciata dal CNOAS, sulla base della documentazione ricevuta sul percorso di tirocinio. In caso di valutazione sfavorevole il CNOAS procede all'audizione del tirocinante e può confermare la valutazione del tutor o assumerne una differente.</p>

Note a margine

- a) La compresenza di altri tirocinanti dei studenti dei Corsi di Laurea in Scienze del Servizio Sociale non è esclusa poiché consente esperienze di incontro/confronto utili non solo al professionista straniero, ma anche agli studenti italiani.

- b) Le assenze dovute a malattia o a brevi periodi di impedimento attribuibili a cause personali o familiari potranno non essere recuperate se, a giudizio del tutor, non superino una soglia compatibile con l'impegno che una produttiva esperienza richiede.
- c) Il tirocinio può essere interrotto nel caso ricorrano le previsioni contenute nell'art. 14 del DMG 264/2005.
- d) Si segnala l'importanza del possesso di competenze informatiche e linguistiche, pur non ricomprese tra le materie indicate dal DMG 264/2005.